



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.10/2009/8
Codice sito: 4.10/2009/9
Codice sito: 4.10/2015/3

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
statoregioni@pecveneto.it

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Al Ministero della giustizia
- Gabinetto
centrocifra.gabinetto@giustizia.it


Alla Segreteria della Conferenza Stato – città
(*per interoperabilità*)

Ai Componenti del Tavolo di consultazione
permanente sulla sanità penitenziaria
(LISTA:TAVOLO.PERMANENTE.SANITA.
PENITENZIARIA)

Ai Componenti del Comitato Paritetico
Interistituzionale
(PEC LISTA:
COMITATO.PARITETICO.INTERISTITUZIONALE)

e, p.c. Al Ministero della Salute
- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Direzione generale della programmazione
sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000374 P-4.23.2.10
del 23/01/2015





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- Gabinetto
configabmef@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato
rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – Ufficio centrale di Segreteria del CIPE
(per interoperabilità)

LORO SEDI

Oggetto: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2014, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

Intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il Ministero della salute, con lettera del 21 gennaio 2015, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione di una intesa in sede di Conferenza Unificata, la proposta di riparto indicata in oggetto, sulla quale è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.10/2015/9 e www.unificata.it - dossier con i codici 4.10/2009/8 e 4.10/2009/9.

In considerazione di quanto segnalato nella predetta lettera circa l'urgenza dell'esame da parte della Conferenza Unificata della proposta in parola, si chiede di acquisire, a stretto giro di posta, dalla regione Veneto, coordinatrice della Commissione salute, e dalle Autonomie locali i rispettivi assensi, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza una preventiva riunione del Comitato paritetico interistituzionale di cui all'art. 2 della delibera adottata dalla Conferenza Unificata nella seduta del 31 luglio 2008 – Rep. Atti n. 81.

Si prega, altresì, il Ministero della Giustizia in indirizzo di voler far pervenire eventuali osservazioni in merito alla predetta proposta.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Ministero della Salute

Ministero della Salute

GAB

0000464-P-21/01/2015

I.2.c.a/2011/4



152038943

Allegati: n. 1

Oggetto:

F.S.N. 2014 - Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).

Intesa ai sensi dell'art. 115, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 112/1998.

Si trasmette in allegato la proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), a valere sul Fondo sanitario nazionale anno 2014, perché venga sottoposta alla Conferenza Unificata, nella prima seduta utile, per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Sulla proposta in oggetto è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 gennaio u.s.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000310 A-4.23.2.10

del 21/01/2015



10796883

Al Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Cons. Antonio Naddeo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Stamperia, n. 8
00187 ROMA

e, p.c.:

Alla Direzione generale della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale
SEDE

Il Capo di Gabinetto
(Cons. Giuseppe Chinè)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO IV ex DGPROG

Appunto per il Ministro
(per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto)

OGGETTO: Proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sanitario Nazionale 2014.
Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e s.m.i. reca "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari". Al comma 7 è previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

L'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 23 maggio 2013, n. 57, ed il successivo articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2014, n. 81, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, hanno fissato l'autorizzazione di spesa per l'anno 2014, per le finalità sopra descritte, in 49,12 milioni di euro.

La presente proposta prevede di ripartire il 50% delle risorse disponibili di cui sopra sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2013 (dati ISTAT) ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2013, suddivise per regione di provenienza, come comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. 362113-2014 del 28 ottobre 2014 residenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento derivanti per il Servizio sanitario nazionale, di seguito all'applicazione della richiamata normativa, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG.

L'erogazione delle somme ripartite con la presente proposta è condizionata, come già avvenuto per le somme ripartite con le proposte relative agli anni 2012 e 2013, all'approvazione dei programmi regionali già presentati dalle regioni per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione in deroga del personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

Si aggiunge infine che, con riferimento alla assegnazione delle quote spettanti alle Regioni a Statuto Speciale, solo la Regione Sardegna ne risulta ad oggi beneficiaria avendo di fatto

completato il trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lsg. n. 140/2011 (norma di attuazione). Le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono comunque rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'attenzione della S.V. l'unità proposta di riparto che, qualora condivisa, sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione della prevista Intesa.



Il Direttore Generale
Dr. Renato Botti



VISTO,

ATTI ALLA P.U.

IL ~~MINISTRO~~



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio IV ex DGPROG

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2014: proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (il cui termine è stato fissato al 1° febbraio 2013), ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 23 maggio 2013, n. 57, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha ridotto, per contro, l'autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014.

L'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 2014, n. 81, infine, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto ulteriormente, per contro, l'autorizzazione di spesa di cui sopra per un ammontare di 4,38 milioni di euro per il 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015.

La presente proposta provvede pertanto a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2014, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la definizione il riparto relativo all'anno 2013, così come definiti nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale Stato-Regioni istituito con decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2012. Sulla proposta relativa alla citata ripartizione relativa all'anno 2013 è stata acquisita l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 19/CU), sulla scorta di quanto condiviso dall'apposito Comitato paritetico interistituzionale e dal tavolo per la sanità penitenziaria.

Anche la presente proposta prevede quindi di ripartire il 50% delle risorse disponibili (49.120.000 euro) sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2013 (dati ISTAT) ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2013, suddivise per regione di provenienza, come comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. 362113-2014 del 28 ottobre 2014.

Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento derivanti per il Servizio sanitario nazionale, di seguito all'applicazione della richiamata normativa, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG. Gli stessi criteri assicurano, pertanto, una ripartizione il più possibile congrua rispetto al fabbisogno di ciascuna regione nel momento in cui le stesse dovranno farsi carico dei maggiori oneri sia per l'assunzione di personale, in deroga alla normativa vigente, sia per il funzionamento delle strutture e dei servizi che dovranno prendere in carico gli internati provenienti dagli OPG ai fini della loro riabilitazione e reinserimento sociale.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali già presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Relativamente alle restanti regioni a statuto speciale occorre far presente che il relativo trasferimento delle risorse è subordinato, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione di recepimento del predetto DPCM, secondo i loro rispettivi statuti e secondo le procedure ivi previste.

Tra queste, la regione **Sardegna** è l'unica ad aver già completato detto trasferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione).

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Per la regione **Valle d'Aosta** il trasferimento delle risorse finanziarie in materia di sanità penitenziaria è subordinato all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2010 già avviate ma non ancora definite.

Per la regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011).

Per la regione **Sicilia**, invece, ancora non è stata adottata la normativa di attuazione.

Ne consegue che al momento le quote individuate per la regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta vengono accantonate per essere quindi assegnate ai sensi della normativa vigente e comunque dopo aver definito con il Ministero della giustizia le modalità di regolazione finanziaria per l'anno 2014 dei rapporti con le medesime regioni a statuto speciale e province autonome.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA).

Si allega la relativa tabella di riparto.

Il Ministro

Roma,

Il Sole 24 ORE

Sanita

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2014 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente al 31.12.2013			n° INTERNATI		
	Popolazione residente al 31.12.2013	50% QUOTA COMPLESSIVA	n° internati OPG al 31.12.2013	50% QUOTA COMPLESSIVA	TOTALE	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1a + 2a)	
Piemonte	4.436.798	1.792.744	52	1.594.407	3.387.151	
*Valle d'Aosta	128.591	51.959	0	0	51.959	
Lombardia	9.973.397	4.029.876	185	5.672.409	9.702.286	
*P.A. Bolzano	1.051.951	425.054	6	183.970	609.024	
Veneto	4.926.818	1.990.743	40	1.226.467	3.217.210	
*Friuli Venezia Giulia	1.229.363	496.740	9	275.955	772.695	
Liguria	1.591.939	643.243	28	858.527	1.501.770	
Emilia Romagna	4.446.354	1.796.605	30	919.850	2.716.455	
Toscana	3.750.511	1.515.441	40	1.226.467	2.741.908	
Umbria	896.742	362.340	9	275.955	638.295	
Marche	1.553.138	627.565	10	306.617	934.182	
Lazio	5.870.451	2.372.029	87	2.667.566	5.039.595	
Abruzzo	1.333.939	538.995	12	367.940	906.935	
Molise	314.725	127.169	3	91.985	219.154	
Campania	5.869.965	2.371.833	101	3.096.829	5.468.662	
Puglia	4.090.266	1.652.723	40	1.226.467	2.879.190	
Basilicata	578.391	233.706	1	30.662	264.368	
Calabria	1.980.533	800.259	27	827.865	1.628.124	
*Sicilia	5.094.937	2.058.673	103	3.158.152	5.216.826	
*Sardegna	1.663.859	672.303	18	551.910	1.224.213	
TOTALE	60.782.668	24.560.000	801	24.560.000	49.120.000	

* RSS e PPAA

FONTE DATI:

Popolazione residente: ISTAT

N° internati al 31.12.2013: Dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Min. Giustizia - nota n. 362113 del 28.10.2014